



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  
DI BARI SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>CRISTOFARO</b>	<b>NICOLA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>IACOVONE</b>	<b>MARIA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CAPORUSSO</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. depositato il 16/05/2022
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033380864001 IRPEF-ALTRO 2015 contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI  
VIA DEMETRIO MARIN 3 70125 BARI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033380864001 IRPEF-ALTRO 2015 contro:  
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
ANTONIO AVV. LATTANZIO  
VIA LA PIRA 27 76125 TRANI BT

- sul ricorso n. depositato il 18/05/2022
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033381773001 IRPEF-ADD.COM. 2015 contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI  
VIA DEMETRIO MARIN 3 70125 BARI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033381773001 IRPEF-ADD.COM.

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1300/2022 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/10/2022 ore 09:00

N° 1802/2022

PRONUNCIATA IL:

12 OTT. 2022

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20 OTT. 2022

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
ROSA BRATTICO



(segue)

2015  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
ANTONIO AVV. LATTANZIO  
VIA LA PIRA 27 76125 TRANI BT

- sul ricorso n. .  
depositato il 19/05/2022

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033382985001 IRPEF-ALTRO 2015  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI  
VIA DEMETRIO MARIN 3 70125 BARI

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
ANTONIO AVV. LATTANZIO  
VIA LA PIRA 27 76125 TRANI BT

- sul ricorso n.  
depositato il 19/05/2022

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033383389001 IRPEF-ALTRO 2015  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI  
VIA DEMETRIO MARIN 3 70125 BARI

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
ANTONIO LATTANZIO  
VIA LA PIRA 27 76125 TRANI BT

**terzi chiamati in causa:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

- sul ricorso n.  
depositato il 19/05/2022

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1300/2022 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/10/2022 ore 09:00



(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033384003001 IRPEF-ALTRO 201  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI  
VIA DEMETRIO MARIN 3 70125 BARI

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

ANTONIO AVV. LATTANZIO  
VIA LA PIRA 27 76125 TRANI BT

- sul ricorso n.  
depositato il 19/05/2022

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033384205001 IRPEF-ADD.REG.  
2015  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033384205001 IRPEF-ADD.COM.  
2015  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033384205001 IRPEF-ALTRO 201  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI  
VIA DEMETRIO MARIN 3 70125 BARI

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033384205001 IRPEF-ADD.REG.  
2015  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033384205001 IRPEF-ADD.COM.  
2015  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420200033384205001 IRPEF-ALTRO 201  
contro:  
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

ANTONIO AVV. LATTANZIO  
VIA LA PIRA 27 76125 TRANI BT

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° (riunificato)

UDIENZA DEL

12/10/2022 ore 09:00

## MOTIVI DELLA DECISIONE

ha proposto separati ricorsi a questa CTP nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnando le cartelle come in epigrafe specificate .

Premette il ricorrente:

-di aver prestato la propria attività professionale come R.A.F. (responsabile dell'Assistenza Fiscale) per conto del CAF

- Il CAF – \_\_\_\_\_, nell'anno 2016 ha prestato assistenza fiscale elaborando e trasmettendo all'Agenzia delle Entrate il modello 730/16 per l' annualità 2015 di alcuni contribuenti.

- In data 26/11/2021 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Bari inviava via PEC al ricorrente le cartelle di pagamento come in epigrafe specificate relative all'iscrizione a ruolo, effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, di Salerno e di Palermo.

- Le pretese erariali traggono origine da un controllo ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 effettuata dall'Amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni Mod. 730/2016 presentate da alcuni contribuenti per il tramite del CAF – \_\_\_\_\_ per il quale il ricorrente, svolgeva il ruolo di Responsabile dell'Assistenza Fiscale (R.A.F.) e si fondano sul disposto dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 nella sua qualità di coobbligato con il C.A.F. per "apposizione infedele" del visto di conformità sulla documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi dei contribuenti (inviata per il tramite del C.A.F.).

Questi i motivi dei ricorsi proposti, ricorsi (che all'odierna udienza sono stati riuniti sotto il numero 1330/22)

1. inesistenza giuridica della cartella di pagamento (e del relativo ruolo) in quanto trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in pubblici registri.



2. nullità (rectius, inesistenza) delle cartelle di pagamento impugnate (e della relativa iscrizione a ruolo) per difetto di competenza funzionale e territoriale dell'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.

3. mancata applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 241/1997 (norma di natura sanzionatoria).

Si è costituita L'Agenzia delle Entrate -Riscossione che ha chiesto il rigetto dei ricorsi assumendo l'infondatezza dei motivi.

All'udienza del 12.10. 2022, dopo la relazione del Giudice all'uopo delegato, ha concluso la sola difesa del ricorrente come in epigrafe riportato.

Infondato è il 1° motivo dei ricorsi: il ricorrente ritiene il vizio della notificazione eseguita a mezzo pec, secondo quanto disposto dall'art 26 del dpr 602/73, in quanto tale modalità non consentirebbe di comprendere da quale indirizzo pec dell'ente di esazione provengano gli atti opposti in quanto -come risulta dalla pec di notifica -, la notifica dei medesimi è stata effettuata dall'indirizzo pec: [notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it), non presente nell'Indice IPA. ("Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati). Ed invece-come risulta agevolmente dalla consultazione di tale indice, l'unico indirizzo dell'Agenzia delle entrate - Riscossione ivi presente è: [protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it) (al quale, peraltro, è stato notificato il presente ricorso, come previsto dall'articolo 7, comma 5, del regolamento tecnico sul PTT - D.M. 163/2013). Il motivo è infondato: si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata secondo i canali tradizionali, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene.

In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella



inviata in modo informatico (es. intestazione, logo ecc.) - anche dai dati di certificazione contenuti - con carattere imm modificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal Gestore unicamente ad un soggetto e che, quello assegnato attualmente a Agenzia Entrate Riscossione e precedentemente a Equitalia, reca esattamente la denominazione del mittente e non lascia spazio a possibili equivoci circa il soggetto da cui l'atto promana. Comunque; qualora il destinatario nutrisse dei sospetti circa il mittente, può verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio consultare la c.d. "Anagrafe dei domini internet" rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - ".it", da "Registro.it", accessibile attraverso il link "<http://nic.it/>". Detto registro, offre il servizio "who is" che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. "contatto amministrativo". Nel caso concreto, inserendo negli applicativi sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio "equitalia servizi di riscossione.it" ovvero Equitalia nord/centro/ sud .it, ed ora agenzia entrate riscossione.it si otterrebbero le relative conferme di identità. In seno al suindicato sito è pubblicato, tra l'altro, anche il "Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it" che, nella sezione dedicata alla registrazione, specifica, al punto n. 7, che "un nome a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (...) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico". Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di "avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi". Tale dichiarazione è soggetta, tra l'altro, a verifica da parte del Registro, che può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, contrariamente al passato, in cui i domini erano rilasciati senza alcun nesso tra il nome prescelto ed il soggetto richiedente, oggi l'assegnazione avviene secondo regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio. Sicché non vi è dubbio circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad EQUITALIA NORD/CENTRO/SUD Spa, ovvero EQUITALIA Servizi di Riscossione, oggi AGENZIA



ENTRATE RISCOSSIONE, che con tale invio ha notificato al contribuente l'atto oggetto di impugnazione, come comprovato dal file della "ricevuta di avvenuta consegna", prodotto dalla Riscossione. L'art. 57 bis del D.L. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo il quale: *"Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili"*. Detta norma, unitamente al richiamo di cui all'articolo 12 del DPCM 31 ottobre 2000, non trova applicazione nel caso di specie in quanto la stessa risponde all'esigenza di dare pubblicità ai riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi nelle comunicazioni e nello scambio di informazioni tra tali soggetti, ovvero dei privati nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. Nel caso in esame si tratta invece di notificazione di un atto dell'esazione da parte dell'Agente della riscossione al contribuente, che è attività estranea alle previsioni della norma suindicata sebbene concernente anche l'ipotesi di invio di documenti. Peraltro la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non risulta aver attinenza alla notifica dell'atto riscossivo, che nel caso di specie l'ADER ha posto in essere nel rispetto della disciplina speciale ed esaustiva, prevista dall'art. 26 DPR 602/1973. Né può ignorarsi il principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorché è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Chè infatti la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda: E' quindi evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorché la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo ( In tal senso, tra le altre, cfr Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19



dicembre 2014, n. 27089). Orbene, il ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente della riscossione che lo ha emesso. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte che, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "*...Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002"*. Pertanto, l'avvenuta proposizione dei ricorsi nei termini ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto opposto.

Infondato risulta altresì il 2° motivo dei ricorsi: non esiste alcuna competenza territoriale dell'Agenzia Entrate Riscossione in merito all'invio della cartella esattoriale. E ciò perché l'esercizio dell'attività di riscossione ha carattere nazionale. Non c'è alcuna correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto al ruolo; a decorrere dal 1° ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercitata sino al 1° luglio 2017 da Equitalia Spa ed attualmente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa). L'attività di esazione risulta conseguentemente unica e con valenza nazionale, quindi contestare la competenza per territorio risulta circostanza priva di pregio giuridico.

E' invece da accogliere il 3° motivo dei ricorsi (mancata applicazione del principio del *favor rei* di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 241/1997 (norma di natura sanzionatoria).

Le cartelle impuginate sono state comunicate al R.A.F. (Dott. \_\_\_\_\_), come coobbligato del caf, richiedendo il pagamento di somme (imposte, interessi e sanzioni) dovute



dall'assistito del Caf (contribuente) senza tener conto che, con la conversione in legge del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 è stata eliminata la principale (e contestata) disposizione che era stata prevista dal D.Lgs. n. 175/2014 a seguito dell'introduzione della dichiarazione precompilata per palese incostituzionalità. Infatti con l'art. 7-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge il 27 marzo 2019, è stato modificato l'art. 39 comma 1 del D.Lgs. n. 241/97, contenente le sanzioni in materia di rilascio infedele del visto di conformità, sancendo in maniera chiara ed inconfutabile che la responsabilità per le imposte "risparmiate" (maggior debito o minor credito) per effetto dell'errore commesso nel rilascio del visto di conformità sul modello 730, nonché dei relativi interessi, rimane quindi sempre in capo al contribuente. Il nuovo testo normativo ribadisce il principio secondo il quale le imposte indebitamente non versate debbano essere recuperate in capo ai contribuenti che hanno beneficiato dell'errata esposizione in dichiarazione. Con la modifica del "regime sanzionatorio" dal 30 marzo 2019 è stata abolita la responsabilità per il pagamento di una somma pari all'imposta, interessi e sanzioni, prevedendo, invece, esclusivamente il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente (ovvero il 30% della maggiore imposta accertata). Con la previgente norma si chiedeva al C.A.F. e, con obbligo solidale, al R.A.F. di "risarcire" l'Erario per un danno materiale di cui non aveva mai direttamente beneficiato. Ne derivava l'irrogazione di una sanzione palesemente sproporzionata rispetto all'errore compiuto dal R.A.F.. Peraltro il R.A.F. è comunque, come previsto dal D.Lgs. n. 241/1997, un incaricato dal C.A.F. e che, titolare dell'autorizzazione ad effettuare l'assistenza fiscale è sempre il C.A.F. Sicchè il R.A.F., non solo non è destinatario del compenso per l'invio delle dichiarazioni previsto dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del C.A.F. oltre a non essere beneficiario dell'errore fiscale, ma si trovava a dover anche "risarcire" l'Erario per gli effetti fiscali dell'errore e senza possibilità di ripetizione obbligatoria, attesa la definizione del rapporto tributario una volta dato l'incarico di trasmissione del Mod. 730. La capacità contributiva per le fattispecie dichiarative ante 2019 sarebbe "spostata" dal contribuente-dichiarante al soggetto che avrebbe apposto il visto di conformità. Sebbene la riforma dell'art 39 citato è entrata in vigore il 30 marzo 2019, ritiene questo Collegio che va applicato il principio del *favor rei* poiché l'art. 39 reca la rubrica "sanzioni" e, pertanto, le previsioni normative enunciate nel predetto articolo sono ascrivibili a norme sanzionatorie di natura amministrativo-tributaria. In detti casi l'art. 3 D.Lgs. 472/1997, ha esteso il principio del *favor rei* anche al settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva. Ne consegue che, essendo in contestazione l'an della violazione tributaria, s'impone

L'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto, introdotto dal D.L. n. 4 del 2019, che ha ridotto la sanzione irrogabile in un importo corrispondente ad una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Ciò in corretta applicazione dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (alle cui disposizioni, in quanto compatibili, fa espresso rinvio l'art. 39, comma 1 bis cit.): il quale precede che: *"Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, sia applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"*.

L'accoglimento nel merito dei ricorsi comporta la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto soccombente. Non è infatti fondato l'asserito difetto di legittimazione passiva sollevato nelle controdeduzioni da parte dell'Agenzia della Riscossione. Invero, ai sensi dell'art.39 d.lgs. 13 aprile 1999 n.112, *«1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»*; da tale previsione deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'agente riscossione all'ente impositore e, conseguentemente l'operatività nei confronti dell'Agenzia delle entrate del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e l'agente della riscossione, indipendentemente dalla denunciatio litis all'Agenzia, la quale potrà unicamente rilevare nel rapporto interno ex art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999 (sulla scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario e sulle conseguenze processuali di tale configurazione si erano già pronunciate Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 06/05/1975, Rv. 375393-01, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 3328 del 13/06/1979, Rv. 399726-01). Di conseguenza, le pronunce rese nei giudizi instaurati contro l'agente della riscossione spiegano effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere sollecitata dall'agente a norma dell'art. 39 d.Lgs. n. 112 del 1999, ma non costituisce requisito per l'opponibilità delle statuizioni (vedi, da ultimo, Cass. 31476 del 3 dicembre 2019, in motivazione); diversamente opinando, per considerare inutiliter data la sentenza resa senza la partecipazione al giudizio dell'ente impositore, occorrerebbe ipotizzare un litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'agente della riscossione, ma ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (sul punto, vedi Cass., Sez. U., Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, 5 secondo cui : *«L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si*



realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore»; ( in senso conforme da ultimo cfr Cassaz. sez. 5 - **Ordinanza n. 14566** del 26/05/2021)

PTM

La CTP, VII sez. ACCOGLIE i ricorsi riuniti proposti da \_\_\_\_\_ nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e CONDANNA quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Bari 12-10-2022 .

IL GIUDICE Est.



IL PRESIDENTE



